

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Handwritten notes:
A
accogli
in
fede

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature with 'Anno' written above it

Handwritten signature

Art. 1
Oggetto ed obiettivi del Regolamento

Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento degli incarichi al personale di livello dirigenziale, dei diversi ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, appartenente ad una delle due aree contrattuali della dirigenza medica e veterinaria o della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che abbia in essere con l'ASP di Catanzaro un rapporto di lavoro dipendente.

L'obiettivo strategico del regolamento è ottenere, tramite tale strumento, il mantenimento e miglioramento delle performances sociosanitarie di cura al paziente da parte della struttura aziendale rappresentata in quel momento dall'operatore che fornisce la prestazione.

Art. 2
Tipologie di incarichi

Ai fini dell'espletamento delle attività e delle funzioni dirigenziali, le tipologie di incarichi conferibili si distinguono in:

1. Incarichi di direttore di dipartimento
2. Incarichi di direttore di distretto
3. Incarichi di direzione di struttura complessa;
4. Incarichi di direzione di unità operativa semplice dipartimentale
5. Incarichi di direzione di articolazione di unità operativa complessa;
6. Incarichi dirigenziali di natura professionale anche di elevata specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Detti incarichi sono rappresentativi di elevate competenze tecnico professionali produttive di prestazioni quali/quantitative complesse nell'ambito della disciplina e dell'organizzazione interna dell'unità operativa cui afferiscono;
7. Incarichi dirigenziali di natura professionale di base a dirigenti con meno di cinque anni di servizio, rilevanti all'interno dell'unità operativa di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di appartenenza.

L'Azienda, in conformità con la propria natura di azienda di carattere pubblico si impegna, nel conferimento di qualsivoglia tipologia di incarico, tenendo in considerazione, nelle procedure di selezione per l'affidamento degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, le vigenti disposizioni normative in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e di collocamento a riposo.

Articolo 3 (ex art 7)
Incarichi di Direzione di Dipartimento

L'affidamento degli incarichi di Direzione di Dipartimento compete al Direttore Generale. L'incarico è di natura fiduciaria ha durata definita nell'atto aziendale e nelle disposizioni normative e contrattuali di riferimento ed è conferito con provvedimento motivato tra una terna con incarico di titolare di direzione di Struttura Complessa aggregata al Dipartimento, sentito il direttore sanitario aziendale. Il procedimento di affidamento dell'incarico deve essere preceduto da adeguata forma di pubblicità e predeterminazione dei criteri di scelta (curriculum scientifico tenuto conto dei requisiti ed esperienza professionale e manageriale).

Inoltre devono essere esplicitati, negli atti relativi al procedimento di nomina, la motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali, ai compiti da affidare ed alla pregressa performance della struttura dipartimentale, al fine di delineare il perimetro di valutazione rispetto anche al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento richiesti.

Al dirigente incaricato della direzione di dipartimento compete una maggiore retribuzione di










2

posizione del 50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza per gli incarichi che secondo l'atto aziendale si riferiscono a dipartimenti strutturali ed una maggiore retribuzione di posizione del 40% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza per gli incarichi che secondo l'atto aziendale si riferiscono a dipartimenti funzionali.

Articolo 4 (ex art 8) Incarichi di Direzione di Distretto

L'incarico di Direttore di Distretto è conferito, ai sensi dell'art. 3 sexies del D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. a un dirigente dell'azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un posto di organico della dirigenza sanitaria.

Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo dopo verifica positiva.

Il Direttore del Distretto è nominato, a seguito di un avviso pubblicato sull'Albo Pretorio Aziendale, dal Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato, all'interno di una terna di idonei selezionati da una commissione selezionatrice.

La selezione viene effettuata da una Commissione con provvedimento del Direttore Generale.

La Commissione è costituita dal Direttore Sanitario dell'Azienda (componente di diritto) e da due Direttori di Distretto - o di struttura complessa che siano in possesso di una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione - della stessa Azienda Sanitaria o di altre Aziende Sanitarie.

Art. 5 (ex art.3) Incarichi di struttura complessa

L'affidamento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario compete al Direttore Generale ed avviene con le procedure definite dal DPR 484/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo dopo verifica positiva.

La procedura ed i criteri generali di valutazione sono individuati dalla regione con apposito provvedimento.

L'affidamento degli incarichi di struttura complessa dei ruoli Professionale, Tecnico, Amministrativo e della dirigenza delle professioni sanitarie compete al Direttore Generale.

Gli incarichi di struttura complessa dei ruoli TPA saranno affidati a seguito di avviso interno, nel quale dovranno essere specificati il profilo ed il requisito richiesto, da pubblicare all'albo dell'Azienda e sul sito web per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Possono essere nominati Direttori di struttura complessa i dirigenti dipendenti in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea magistrale vecchio ordinamento oppure laurea specialistica nuovo ordinamento, fatti salvi i requisiti previgenti al D.L.vo n.29/93;
- esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato nel profilo richiesto.
- conoscenze, competenze ed esperienze attinenti all'incarico da ricoprire ovvero di particolare significatività, esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'azienda o altre Aziende Sanitarie; esperienza di direzione di strutture
- esiti delle verifiche del Collegio Tecnico sulle attività professionali;
- esiti delle verifiche dell'O.I.V. in ordine ai risultati raggiunti per le strutture gestionali;

Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo.

Articolo 6 (ex art.4) Incarichi di struttura semplice dipartimentale

L'affidamento degli incarichi di struttura semplice – di tutti i ruoli – compete al Direttore Generale ed avviene su proposta motivata del dirigente titolare della struttura immediatamente sovraordinata (Il direttore della macroarticolazione o dipartimento strutturale ed hanno una durata da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo a seguito di verifica positiva.

In mancanza del direttore titolare di incarico di dipartimento o di macroarticolazione, la proposta di incarico è formulata nelle stesse modalità dal direttore sanitario o amministrativo aziendale, secondo competenza.

Gli incarichi di struttura semplice dipartimentale saranno affidati a seguito di avviso interno, nel quale dovranno essere specificati il profilo ed il requisito richiesto, da pubblicare all'albo dell'Azienda e sul sito web per un periodo non inferiore a quindici giorni. Gli incarichi di struttura semplice dipartimentale sono conferibili a dirigenti dell'azienda, con rapporto a tempo indeterminato e con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni,

Per profilo si intende di norma la disciplina ad eccezione delle unità operative dove, in base al regolamento di organizzazione e funzionamento, è previsto un accesso multidisciplinare.

Gli incarichi previsti nel presente articolo sono proposti su richiesta della direzione aziendale.

La proposta di incarico da parte del direttore individuato nel presente articolo è avanzata sulla base della valutazione, anche comparata, dei curricula, da svolgersi secondo i seguenti criteri generali:

- a) titoli, competenze, ed esperienze in relazione al contenuto, agli obiettivi dell'incarico da conferire e dei programmi da realizzare; in particolare delle attitudini personali e delle capacità professionali sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- b) esiti delle verifiche dell' OIV in ordine ai risultati raggiunti;
- c) esiti delle verifiche del Collegio Tecnico sulle attività professionali.

Articolo 7 (ex art.4) Incarichi di struttura semplice subarticolazione

L'affidamento degli incarichi di struttura semplice subarticolazione di struttura complessa – di tutti i ruoli – compete al Direttore Generale ed avviene su proposta motivata del direttore titolare della struttura complessa all'interno della quale la stessa è collocata ed hanno una durata da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo a seguito di verifica positiva.

In mancanza del direttore titolare di incarico della struttura complessa la proposta di incarico è formulata nelle stesse modalità dal direttore sanitario o amministrativo aziendale, secondo competenza.

Gli incarichi di struttura semplice subarticolazione saranno affidati a seguito di avviso interno da pubblicizzare a tutti i dirigenti aventi titolo, nel quale dovranno essere specificati il profilo ed il requisito richiesto.

La proposta di incarico da parte del direttore individuato nel presente articolo è avanzata sulla base della valutazione, anche comparata, dei curricula, da svolgersi secondo i seguenti criteri generali:

- a) titoli, competenze, ed esperienze in relazione al contenuto, agli obiettivi dell'incarico da conferire e dei programmi da realizzare; in particolare delle attitudini personali e delle

- capacità professionali sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- b) esiti delle verifiche dell' OIV in ordine ai risultati raggiunti;
 - c) Esiti delle verifiche del Collegio Tecnico sulle attività professionali.

Articolo 8 (ex art 5)

Incarichi di natura professionale per dirigenti con esperienza superiore a cinque anni

L'affidamento degli incarichi di natura professionale per dirigenti con esperienza professionale superiore a cinque anni – di tutti i ruoli - compete al Direttore Generale ed avviene su proposta motivata del Direttore titolare della Struttura Complessa o del Responsabile titolare della Struttura Semplice se dipartimentale.

In mancanza del direttore titolare di incarico di struttura complessa di dipartimento o di macroarticolazione la proposta di incarico è formulata nelle stesse modalità dal direttore sanitario o amministrativo aziendale, secondo competenza.

La proposta è avanzata sulla base della valutazione del curriculum, da svolgersi secondo i seguenti criteri generali:

- d) titoli, competenze, ed esperienze in relazione al contenuto, agli obiettivi dell'incarico da conferire e dei programmi da realizzare; in particolare delle attitudini personali e delle capacità professionali sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti;
- d) esiti delle verifiche dell' OIV in ordine ai risultati raggiunti;
- e) esiti delle verifiche del Collegio Tecnico sulle attività professionali.

Gli incarichi hanno durata da tre a di cinque anni con facoltà di rinnovo.

In caso di trasferimento ad altra unità operativa il dirigente decade automaticamente dall'incarico conferito, ancorché non ancora terminato il periodo di incarico.

Gli incarichi professionali sono conferibili solo nella disciplina di inquadramento del dirigente.

Articolo 9 (ex art 6)

Incarichi di natura professionale con meno di cinque anni di attività

L'affidamento degli incarichi di natura professionale per dirigenti con esperienza professionale inferiore a cinque anni – di tutti i ruoli - compete al Direttore Generale ed avviene su proposta motivata del Direttore della Struttura Complessa o del Responsabile della Struttura Semplice se dipartimentale.

Al termine del periodo di prova il direttore/responsabile della struttura alla quale è assegnato il dirigente neo assunto, è tenuto a formulare una proposta di incarico in relazione ai titoli, alle competenze, alle conoscenze ed esperienze particolarmente orientate ed attinenti all'incarico da ricoprire ovvero di particolare significatività.

Articolo 10 (ex art 9)

Incarichi ex art. 15 septies D.Lgs n. 502/1992 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 15 septies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. possono essere conferiti, per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico, contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo a professionisti laureati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza.

I contratti possono essere stipulati entro il limite del due per cento della dirigenza medica e hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque, con facoltà di rinnovo;

- b) Possono essere stipulati, oltre a quelli previsti dalla lettera precedente, contratti a tempo determinato, debitamente motivati in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, a laureati in possesso di laurea specialistica ovvero laurea del vecchio ordinamento esperti di provata competenza, che non godano del trattamento di quiescenza, in possesso di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni.

Gli incarichi dirigenziali previsti nel presente articolo sono conferiti fiduciariamente con atto motivato del Direttore Generale sentito il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario, secondo le rispettive competenze, anche a personale dipendente dell'Azienda, tenuto conto dei titoli, delle competenze e delle esperienze particolarmente orientate ed attinenti all'incarico da ricoprire ovvero di particolare significatività.

Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL per i corrispondenti dirigenti di pari incarico già in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari.

Dei suddetti incarichi saranno espletati con avviso di evidenza pubblica e verrà data informativa alle organizzazioni sindacali delle rispettive aree.

E' fatta salva, inoltre, la possibilità di revoca degli incarichi stessi in caso di accertamento di responsabilità dirigenziali, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi e all'espletamento dei compiti assegnati e all'inosservanza delle direttive impartite dall'Azienda.

Articolo 11 (ex art 10) Responsabilità

Il dirigente al quale è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa o semplice autonoma è responsabile del risultato dell'attività svolta dall'unità operativa alla quale è preposto, dell'attuazione di metodi e strumenti di misura dell'attività e di vigilanza concreta diretta e periodica sull'organizzazione, anche tenuto conto del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 art. 7 comma 2 ed art. 10 comma 1, della realizzazione del raggiungimento degli obiettivi di budget, della produzione di un dettagliato piano di lavoro mirato alla oggettivizzazione del mantenimento o miglioramento degli obiettivi di qualità e sicurezza nelle cure, realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso assegnati previa definizione degli stessi con il Direttore Generale per le strutture complesse e con le strutture di afferenza per quelle semplici.

Il dirigente cui è stato conferito un incarico di direzione di struttura complessa o semplice autonoma è tenuto a presentare al Direttore Generale:

- Un dettagliato piano di lavoro in relazione agli obiettivi gestionali assegnati, le iniziative che intende avviare per il raggiungimento degli obiettivi particolari nel contesto dei programmi e degli obiettivi generali dell'Azienda, così come previsto nella procedura aziendale di gestione del budget;
- Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la specificazione, in particolare, dei risultati ottenuti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi, dei rapporti con l'utenza, della collaborazione fornita ad altre strutture o da queste ricevute, delle determinazioni assunte nel corso dell'anno di riferimento in sede di

gestione del personale addetto ai fini dell'ottimale organizzazione dell'unità cui è preposto per la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati alla stessa dalla direzione aziendale.

- Documentazione puntuale e dettagliata dell'attività di vigilanza e ricognizione espletata delle iniziative intraprese nell'ambito dell'attività di mantenimento o miglioramento delle performances di qualità e sicurezza nelle cure, a livello della interfaccia struttura-paziente.

Il dirigente cui è stato conferito l'incarico di direzione di struttura semplice articolazione di struttura complessa, condivide gli obiettivi gestionali che deve conseguire e sui quali è valutato, in relazione alle risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate. Gli obiettivi dovranno essere coerenti con quelli Aziendali.

Articolo 11 **Caratteristiche e contenuti del contratto individuale**

L'affidamento o la conferma dell'incarico acquista la sua efficacia – giuridica ed economica – al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro che deve contenere le seguenti indicazioni:



- profilo professionale
- disciplina
- unità operativa
- sede principale di destinazione
- tipologia del rapporto di lavoro
- tipologia dell'incarico
- contenuti dell'incarico
- durata dell'incarico
- graduazione dell'incarico
- retribuzione di posizione
- obiettivi
- modalità di valutazione dell'incarico



Per i direttori di struttura complessa e i responsabili di struttura semplice autonoma il contratto deve indicare anche le risorse per il raggiungimento degli obiettivi generali ed il trattamento economico complessivo.

Articolo 12 **Incarichi di sostituzione**

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale, matrimonio, motivi personali, etc.) del Direttore del Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio.
2. In caso di assenza per i motivi di cui sopra del Direttore di Struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro il 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:
 - Il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di elevata specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo o, comunque, della tipologia di cui all'ex art. 27 lettera C.
 - Valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati.



3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di assunzione del nuovo dirigente e comunque non oltre l'anno di riferimento dell'incarico di sostituzione. L'incarico sarà affidato dal Direttore Generale previo avviso interno e valutazione comparata dei curricula da effettuarsi da parte del direttore sanitario o amministrativo aziendale in riferimento all'incarico da conferire.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti sopra indicati sia dovuta a fruizione di un'aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, la sostituzione viene affidata per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi continuativi e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa.
6. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo unico della dirigenza. Al dirigente incaricato della sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuamente oltre tale periodo, al dirigente sostituito di un responsabile di struttura complessa o semplice, compete, per tutta la durata della sostituzione l'indennità prevista dalle vigenti norme contrattuali. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
7. L'Azienda, ove non possa fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. Al dirigente incaricato della sostituzione viene corrisposta una quota dell'indennità di risultato riferito al premio promesso della unità operativa della quale assume la direzione o, in mancanza, di una quota uguale a quella della unità operativa della quale è titolare. A tal fine quanto definito nel presente paragrafo si applica a tutto il periodo di validità del presente accordo.

Articolo 13
Conferma degli incarichi dirigenziali





La conferma degli incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e a seguito di esito positivo della valutazione delle attività professionali da parte del Collegio Tecnico.

L'esito positivo della valutazione può non comportare la conferma dell'incarico nei casi previsti dall'art. 12 del presente regolamento. Si applicano nell'ipotesi le norme di salvaguardia previste dagli accordi nazionali e regionali.



Articolo 14
Revoca degli incarichi dirigenziali

La revoca degli incarichi – e l'affidamento di incarichi diversi di inferiore valore economico – ha quale presupposto l'esito negativo della valutazione delle attività professionali da parte del Collegio Tecnico, da effettuarsi entro la scadenza dell'incarico. La revoca dell'incarico – e l'affidamento di incarichi diversi di inferiore valore economico – può avvenire anche prima della scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico, attivata



dall'Azienda in presenza di due valutazioni di risultato negative consecutive operate dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

La revoca degli incarichi potrà altresì avvenire in caso di accertamento di responsabilità gestionale particolarmente grave e reiterata, con procedura che garantisca il contraddittorio con il dirigente interessato, oppure per reiterata ed ingiustificata inosservanza delle direttive aziendali.

La revoca degli incarichi e il conseguente affidamento di incarichi diversi di inferiore valore economico a seguito di valutazione negativa, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

Art. 15

Norma Transitoria - Processi di riorganizzazione aziendale

Il processo di riorganizzazione in atto presso l'ASP di Catanzaro impone la rivisitazione parziale degli incarichi dirigenziali, in considerazione della riduzione delle strutture e degli accorpamenti previsti nel nuovo assetto organizzativo.

L'accorpamento delle strutture o i mutamenti organizzativi che possono determinare la decadenza del relativo incarico dirigenziale a seguito dell'approvazione del nuovo atto aziendale comporta l'applicazione dei criteri per l'applicazione delle norme di salvaguardia e l'affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali dei diversi ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. Nello specifico, le situazioni derivanti dal processo di riorganizzazione aziendale possono essere ricomprese nelle seguenti fattispecie:

- a) Nel caso di accorpamento di due o più strutture dirette da dirigenti con contratto scaduto, i dirigenti medesimi saranno sottoposti a verifica da parte del Collegio Tecnico. Il Direttore Generale provvederà all'affidamento dell'incarico di direzione della nuova struttura previo avviso interno riservato ai dirigenti che hanno ottenuto l'esito positivo della valutazione.
- b) Nel caso di accorpamento di due o più strutture in cui un solo dirigente è titolare di contratto, ancorché scaduto, e i responsabili delle altre strutture sono facenti funzioni in virtù di provvedimenti direzionali, sarà sottoposto a verifica da parte del Collegio Tecnico solo il dirigente con contratto scaduto. Il Direttore Generale provvederà ad affidare l'incarico di direzione della nuova struttura al dirigente che ha ottenuto l'esito positivo della valutazione. In caso di esito negativo della valutazione l'incarico di direzione sarà affidato con le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e art. 4 del presente regolamento, ovvero di sostituzione nelle more delle previste autorizzazioni regionali.
- c) Nel caso di istituzione di nuove strutture o accorpamento di due o più strutture dirette da dirigenti facenti funzioni, l'incarico di direzione della nuova struttura sarà affidato con le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e art. 4 del presente regolamento, ovvero di sostituzione nelle more delle previste autorizzazioni regionali;
- d) Nel caso di decadenza dell'incarico a causa di mutamenti organizzativi che hanno interessato una unità operativa diretta da un dirigente di struttura complessa titolare di incarico ancorché scaduto, lo stesso sarà sottoposto a verifica da parte del Collegio Tecnico. Il Direttore Generale provvederà, ove possibile, ad individuare ed affidare l'incarico di direzione di una nuova struttura al dirigente che ha ottenuto l'esito positivo della valutazione. In caso di esito negativo della valutazione l'incarico di direzione sarà affidato con le procedure previste dall'art. 3, comma 1, e art. 4 del presente regolamento, ovvero di sostituzione nelle more delle previste autorizzazioni regionali.

L'Azienda per l'applicazione delle norme di salvaguardia procederà preliminarmente ad individuare le strutture che intende rendere disponibili per ogni singolo dirigente interessato in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Conseguentemente i Direttori interessati, risultati in esubero a seguito dei processi di riconversione, sono ricollocati a domanda sulla o sulle strutture offerte ed individuate dall'azienda, per come sopra precisato. Gli interessati possono esprimere opzione per la copertura di posti nell'ambito delle strutture offerte dall'azienda.

Le modalità di ricollocazione dei Direttori di struttura complessa, avverrà utilizzando il criterio della disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998. I direttori di struttura complessa possono essere ricollocati anche in disciplina diversa di cui gli interessati siano in possesso del requisito previsto per l'accesso mediante pubblico concorso.

L'Azienda provvederà ad invitare formalmente ciascun Direttore interessato dal processo di riconversione a produrre obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito, apposita richiesta con la specificazione delle preferenze di ricollocazione in ordine alle opzioni che l'azienda gli ha offerto. I Direttori possono optare, in alternativa, per la ricollocazione su posti di Dirigente. In caso di presentazione di domande inerenti la ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili, il Direttore Generale nominerà apposita commissione, al fine di provvedere, per i Direttori di struttura complessa, alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti, tenuto conto, per i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi, dei titoli culturali e professionali posseduti e, per i dirigenti del ruolo sanitario, altresì dei criteri di cui al D.P.R. 10/12/1997, n.484.

L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria convoca d'ufficio i Direttori non collocati ai quali propone la ricollocazione in eventuali posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti così come specificatamente sopra indicati nelle modalità di ricollocazione. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore interessato senza rinnovo del contratto che manterrà la propria durata. Ai Direttori che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione d'ufficio sarà applicata la disposizione dell'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i

I Dirigenti che nonostante l'applicazione delle norme del presente accordo non trovano collocazione sono inclusi nell'elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza che dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni e, contestualmente, trasmesso alle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e s.m.i., alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. vo n. 165/2001. I contratti già sottoscritti o comunque in corso di rinnovo hanno effetto fino alla loro scadenza nei contenuti normativi ed economici. La valutazione di attività del periodo prestato nella struttura riconvertita sarà effettuata secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

e) Nel caso di decadenza dell'incarico a causa di mutamenti organizzativi che hanno interessato una unità operativa diretta da un dirigente di struttura semplice titolare di incarico ancorché scaduto, lo stesso sarà sottoposto a verifica da parte del Collegio Tecnico. Il Direttore Generale provvederà, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali, ad individuare ed affidare l'incarico di direzione di una nuova struttura al dirigente che ha ottenuto l'esito positivo della valutazione. In caso di esito negativo della valutazione l'incarico di direzione sarà affidato con le procedure previste dalle disposizioni contrattuali in materia.

L'Azienda per l'applicazione delle norme di salvaguardia procederà preliminarmente ad individuare le strutture che intende rendere disponibili per ogni singolo dirigente interessato in

relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Conseguentemente i Responsabili interessati, risultati in esubero a seguito dei processi di riconversione, sono ricollocati a domanda sulla o sulle strutture offerte ed individuate dall'azienda, per come sopra precisato. Gli interessati possono esprimere opzione per la copertura di posti nell'ambito delle strutture offerte dall'azienda.

Le modalità di ricollocazione dei Responsabili di struttura semplice, avverrà utilizzando il criterio della disciplina di appartenenza o in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998.

L'Azienda provvederà ad invitare formalmente ciascun dirigente interessato dal processo di riconversione a produrre obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito, apposita richiesta con la specificazione delle preferenze di ricollocazione in ordine alle opzioni che l'azienda gli ha offerto. I responsabili possono optare, in alternativa, per la ricollocazione su posti di Dirigente. In caso di presentazione di domande inerenti la ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili, il Direttore Generale nominerà apposita commissione, al fine di provvedere alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti.

L'Azienda esperite le procedure di collocazione volontaria convoca d'ufficio i responsabili non collocati ai quali propone la ricollocazione in eventuali posti residui per i quali gli stessi possiedono i prescritti requisiti così come specificatamente sopra indicati nelle modalità di ricollocazione. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore interessato senza rinnovo del contratto che manterrà la propria durata. Ai dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione d'ufficio sarà applicata la disposizione dell'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i

Ai Dirigenti che nonostante l'applicazione delle norme del presente accordo non trovano collocazione sono conferiti incarichi professionali.

I Dirigenti che nonostante l'applicazione delle norme del presente accordo non trovano collocazione sono inclusi nell'elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza che dovrà essere formalmente notificato agli interessati nel termine di quindici giorni e, contestualmente, trasmesso alle strutture provinciali e regionale previste dal Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 469 e s.m.i., alle quali compete la gestione dei Dirigenti in disponibilità, nonché i compiti di riqualificazione professionale e di ricollocazione presso altre Amministrazioni, realizzando opportune forme di coordinamento, ai sensi del summenzionato art. 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. vo n. 165/2001. I contratti già sottoscritti o comunque in corso di rinnovo hanno effetto fino alla loro scadenza nei Gli incarichi di struttura semplice dipartimentale saranno affidati a seguito di avviso interno, nel quale dovranno essere specificati il profilo ed il requisito richiesto, da pubblicare all'albo dell'Azienda e sul sito web per un periodo non inferiore a quindici giorni, contenuti normativi ed economici. La valutazione di attività del periodo prestatato nella struttura riconvertita sarà effettuata secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

Articolo 16 Norme finali

Il presente regolamento disciplina gli istituti contrattuali trattati con decorrenza dalla data di costituzione della nuova Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

La durata degli incarichi professionali è uniformata nella durata a cinque anni dalla data della prossima scadenza dell'incarico.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali in materia.